

Rapporto di maggioranza

numero

6098 R1

data

2 febbraio 2009

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

della Commissione speciale scolastica sul messaggio 19 agosto 2008 concernente l'adesione del Cantone Ticino all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS)

1. INTRODUZIONE

1.1 Il Concordato HarmoS

L'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS) è un nuovo Concordato scolastico svizzero. È stato elaborato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), cioè dai 26 Consiglieri di Stato direttori e direttrici della pubblica educazione.

Lo scopo dell'Accordo è enunciato come segue (art. 1 dell'Accordo):

I cantoni concordatari armonizzano la scuola obbligatoria,

- a. armonizzando gli obiettivi dell'insegnamento e le strutture scolastiche, e*
- b. sviluppando e garantendo la qualità e la permeabilità del sistema scolastico mediante strumenti comuni di pilotaggio.*

L'art. 2 dell'Accordo introduce i principi secondo cui lavorare:

- 1. Rispettando la diversità delle culture nella Svizzera plurilingue, i cantoni concordatari seguono il principio della sussidiarietà in tutte le loro misure a favore dell'armonizzazione.*
- 2. S'impegnano ad eliminare tutto ciò che sul piano scolastico è d'ostacolo alla mobilità nazionale e internazionale della popolazione.*

Oggetto dell'armonizzazione è la scuola obbligatoria, la «sufficiente istruzione scolastica di base», che per l'art. 62 della Costituzione federale i cantoni devono offrire gratuitamente, e secondo la neutralità confessionale, a tutti i bambini. Per consenso basato su dottrina e giurisprudenza, oggi questa scuola obbligatoria garantita dalla Costituzione dura almeno nove anni e comprende comunemente i gradi elementare e secondario I (cfr CDEP, Commento sulle singole disposizioni dell'accordo, 14.06.2007).

1.2 La revisione costituzionale del 21 maggio 2006

Il nuovo testo dell'art. 62 della Costituzione federale, approvato in votazione popolare il 21 maggio 2006, recita:

Art. 62 Scuola

¹*Il settore scolastico compete ai Cantoni.*

²*I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.*

³*I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.*

⁴*Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.*

⁵*La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico.*

⁶*È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.*

La revisione tocca aspetti delicati dell'autonomia cantonale in campo scolastico, dando alla Confederazione la competenza di intervenire per coordinare l'offerta scolastica se i Cantoni non trovano autonomamente una soluzione adeguata.

I lavori per il Concordato HarmoS erano già iniziati da tempo ed era chiaro che gli «sforzi di coordinamento» citati si riferivano proprio a questi lavori.

Nella revisione era pure modificato l'Art. 48a della Costituzione, includendo la scuola negli ambiti in cui «su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale i trattati intercantionali [...] o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi.»

Ciononostante la discussione sugli aspetti problematici del Concordato è stata molto limitata, salvo in Ticino. Tutti i grandi partiti, compresa l'UDC, e le organizzazioni interessate hanno sostenuto la revisione costituzionale che è stata accettata con una percentuale positiva dell'85,6% e da tutti i cantoni.

In Ticino, proprio perché il dibattito si è concentrato sugli aspetti problematici del progetto di Concordato, il risultato è stato positivo solo nella misura del 59,7. Solo Appenzello Interno ha manifestato una simile esitazione. Il molti cantoni il sostegno ha sfiorato o superato il 90%.

L'aspetto che ha animato il dibattito in Ticino era principalmente la riforma della struttura scolastica (durata della scuola primaria, comprensiva di due anni di scuola dell'infanzia e durata del settore secondario I), che avrebbe messo in difficoltà la realtà ticinese della Scuola media e causato problemi *logistici e organizzativi ai Comuni*. In misura minore erano stati criticati anche i concetti di standard e di verifiche sovracantonali degli stessi. La versione 2007 del Concordato HarmoS concede ampie eccezioni al Ticino, permettendogli di mantenere la sua struttura scolastica (cfr. più sotto l'esame del messaggio governativo).

1.3 Procedure cantonali di adesione a HarmoS

Otto Cantoni hanno già deciso di aderire a HarmoS: Sciaffusa, Glarona, Vaud, Giura, Neuchâtel, Vallese, San Gallo e Zurigo.

Nei Cantoni di Nidvaldo, Berna e Ginevra l'adesione è stata approvata dai legislativi, ma un referendum è riuscito (NW, votazione l'8.02.2009), rispettivamente è stato lanciato (BE) o è ancora possibile (GE).

Nei Cantoni di Lucerna, Grigioni e Turgovia l'adesione è stata rifiutata in votazione popolare il 28.09.2008 (LU) e il 30.11.2008 (GR e TG).

Come noto, il Concordato entra in vigore se almeno 10 Cantoni vi hanno aderito (HarmoS, art. 16).

Il cambiamento di atmosfera nel dibattito, specialmente nei cantoni svizzero tedeschi, è spiegabile da una parte con un sostegno di principio alla revisione costituzionale, seguito poi da un esame più approfondito delle proposte di HarmoS al momento di decidere sull'adesione al Concordato e dall'altra con la mobilitazione di alcuni gruppi politici, guidati dall'UDC, contro certi aspetti di HarmoS.

I temi delle campagne contro HarmoS vertono essenzialmente su due punti:

1. l'inizio della scuola dell'obbligo a 4 anni compiuti entro il 31 luglio, con un biennio di scuola dell'infanzia non distinto dai seguenti 6 anni di scuola primaria (HarmoS, art. 5);
2. l'aumento dell'impegno finanziario dei Cantoni per realizzare l'«offerta appropriata di presa a carico degli allievi [...] proposta al di fuori dell'orario d'insegnamento (strutture diurne)» (HarmoS, art. 11 cpv. 2).

Il punto 1. è evidentemente un notevole cambiamento di mentalità nei cantoni dove la scuola dell'infanzia è poco diffusa e la scolarizzazione avviene a 6 anni compiuti. Questo sembra essere l'argomento vincente dei referendisti (si vedano i cartelloni con i bambini che piangono perché devono andare a scuola), dove l'adesione è stata bocciata in votazione popolare.

In Ticino la Scuola dell'infanzia facoltativa è molto apprezzata: la frequenza è del 73% per i bambini di tre anni, del 97,5% per quelli di quattro e del 98% per quelli di cinque. Il messaggio (cap. IV.3) si riferisce ai nati nell'anno corrispondente e arriva quindi a percentuali superiori al 100%. L'obbligatorietà degli ultimi due anni di Scuola dell'infanzia non rappresenterebbe quindi un cambiamento importante.

Tutti i bambini saranno scolarizzati nel corso del loro 5° anno e frequenteranno la scuola dell'infanzia o il «ciclo elementare». Progetti pilota di ciclo elementare (*Grundstufe* e *Basisstufe*) sono oggetto di una valutazione coordinata nella Svizzera tedesca. Occorre rammentare che il concordato HarmoS non prescrive ai cantoni il modello da adottare per l'organizzazione dei primi anni di scolarità (scuola dell'infanzia o ciclo elementare). Indipendentemente dal tipo di organizzazione scelta il bambino deve avere la possibilità di seguire i primi anni di scuola più o meno rapidamente secondo le sue attitudini e la sua maturità. Come avviene ora i genitori avranno sempre la possibilità di inoltrare richieste individuali per una scolarizzazione anticipata o rinviata. La procedura sarà definita a livello cantonale come già avviene attualmente.

Il punto 2., relativo a una migliore offerta di strutture diurne, è di carattere più politico: l'art. 11 HarmoS precisa che «l'utilizzazione di questa offerta è facoltativa e comporta di principio una partecipazione finanziaria da parte dei titolari dell'autorità parentale.»

In che misura un Cantone ritenga di dover ampliare la sua offerta parascolastica e di far partecipare ai costi le famiglie non dipende direttamente da HarmoS, ma piuttosto dalla politica scolastica, sociale e finanziaria adottata.

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, ad esempio, al punto 4 (Orari scolastici e servizi parascolastici) ritiene che «Le disposizioni contemplate dal Concordato non pongono particolari problemi»; considera però che «l'esigenza di potenziare le refezioni scolastiche e il doposcuola è riconfermata pure dall'indagine "La scuola che si ascolta" e riflette un bisogno avvertito soprattutto dai genitori», per concludere che «Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano l'organizzazione degli orari scolastici, della refezione e del doposcuola sono conformi alle disposizioni previste dal Concordato HarmoS».

Questa interpretazione (esaminata in dettaglio più sotto) conferma che l'ampliamento dell'offerta parascolastica, pur auspicata da HarmoS, non è una conseguenza diretta di un'adesione allo stesso.

L'adesione dei cantoni al Concordato HarmoS appare dunque meno scontata del previsto. Considerando però che devono esprimersi ancora 12 Cantoni (tra cui il Ticino), la sua entrata in vigore per i Cantoni che vi hanno aderito è da considerare molto probabile. Un obbligo generale, imposto dalla Confederazione giusta l'art. 48a della Costituzione federale, è al momento politicamente improponibile.

2. ESAME DEL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Il messaggio presentato dal Consiglio di Stato è completo ed esauriente. Si rimanda dunque al testo del messaggio per i dettagli. Vengono qui brevemente ripresi alcuni aspetti importanti relativi all'adesione a HarmoS.

2.1 Le strutture della scuola dell'infanzia e della scuola obbligatorie

Il Concordato HarmoS, nella versione sottopostaci per l'adesione, accoglie le richieste espresse dal Cantone Ticino in fase di consultazione, per quanto riguarda la Scuola media di 4 anni, concedendo un'eccezione (HarmoS, art. 6).

La richiesta di posticipare la data limite per l'inizio della scolarità è stata invece accolta solo in parte, portando la data dal 30 giugno inizialmente proposto al 31 luglio. In molti cantoni la scuola inizia in agosto e non è proponibile di iniziare la scuola senza avere compiuto i 4 anni. Anche in questo caso comunque sono possibili delle eccezioni, su richiesta.

Il processo di adeguamento del nostro ordinamento alla nuova data di riferimento avverrà gradualmente corso del periodo 2012-2017, senza creare eccessivi disturbi (messaggio cap. IV.3).

2.2 L'insegnamento delle lingue

Il Concordato HarmoS all'art. 4 considera l'insegnamento di due lingue straniere (a partire dal 5. e dal 7. anno dell'obbligo): una lingua nazionale con dimensione culturale e l'inglese. I Cantoni Grigioni e Ticino che insegnano anche la seconda lingua nazionale sono liberi di strutturare altrimenti l'insegnamento. Questo permette di mantenere l'attuale piano di insegnamento delle lingue nelle scuole dell'obbligo o di prevedere in futuro altre soluzioni.

Il desiderio del rafforzamento dell'italiano nelle scuole svizzere, pure chiesto dal Cantone Ticino nella consultazione, è espresso al capoverso 2: «Un'offerta appropriata d'insegnamento facoltativo di una terza lingua nazionale è proposta durante la scuola obbligatoria.» La terza lingua, cioè per la Svizzera romanda e tedesca l'italiano, rimane facoltativa, ma è almeno obbligatorio prevedere un'offerta appropriata (messaggio cap. IV.2), anche in caso di un numero di allievi limitato.

2.3 La scuola dell'infanzia facoltativa

HarmoS prevede che due anni di Scuola dell'infanzia e 5 anni (in Ticino, in altri Cantoni 6) di Scuola primaria formino il grado elementare. Il Ticino manterrà la suddivisione terminologica, logistica e organizzativa tra questi due periodi del grado elementare.

Un cambiamento importante riguarda i bambini di 3 anni. L'obbligo scolastico inizia a 4 anni. Per i bambini di 3 anni, e per quelli di 4 anni nati dopo il 31 luglio, deve rimanere rimane dunque la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia facoltativa.

La Commissione speciale scolastica chiede al Consiglio di Stato l'impegno a continuare a sostenere questo anno facoltativo di Scuola dell'infanzia. I problemi dovuti alla diversa situazione legale e pedagogica dei bambini e il probabile aumento del numero di bambini, dovuto al ritardo nell'ammissione alla scuola dell'obbligo non devono portare a una diminuzione dell'offerta attuale.

Di fatto il bambino di 3 anni viene però a trovarsi in una situazione anomala: la Legge famiglie prevede il sostegno ai nidi d'infanzia e ad altre attività per i bambini fino a 3 anni. L'obbligo scolastico riguarda i bambini dai 4 anni. La natura di questo «anno ponte» andrà quindi esaminata in futuro quando si disporrà di più esperienza nei due campi di applicazione.

2.4 Gli *standard*, la loro verifica e i piani di studio

Un tema sollevato nella discussione su HarmoS specialmente dagli addetti ai lavori riguarda l'introduzione di *standard* e la loro valutazione a scala nazionale. Come risulta chiaramente dal messaggio cap. 3.1, gli *standard* sono decisi dalla CDPE.

In un primo momento, la CDPE fisserà gli standard per quattro settori: lingua locale, lingue straniere, matematica e scienze naturali, basandosi su dei modelli di competenza.

L'Assemblea plenaria della CDPE dovrebbe poter approvare i primi standard di formazione previsti per la fine del 4°, 8° e 11° anno di scolarità (secondo l'impostazione HarmoS) nel 2009. Ratificando il Concordato HarmoS i cantoni si impegnano dunque a fare in modo che i loro allievi raggiungano gli standard fissati. La CDPE verificherà se sono stati raggiunti a livello nazionale. La CDPE potrà se necessario sviluppare in seguito degli standard per altri settori della formazione.

È quindi legittimo porsi la domanda sulle effettive possibilità per il Ticino di influire sulla definizione degli *standard*, nonostante la protezione delle minoranze linguistiche espressa nell'art. 7 HarmoS.

La verifica della CDPE pone poi il problema di un controllo che prescinde dalle specificità cantonali. Gli *standard* possono concernere soltanto contenuti misurabili (a basso costo), mentre la scuola deve trasmettere anche valori non misurabili, come la formazione della personalità, l'educazione alla pace, alla non violenza, alla tolleranza e al dialogo. Anche le materie canoniche (sia umanistiche, sia scientifiche) presentano aspetti non misurabili ma molto importanti. Gli *standard* e la loro verifica non devono assolutamente generare competizione dentro e fuori l'istituto, per non correre il rischio di scivolare verso una scuola orientata esclusivamente al *saper fare* che trascuri il *sapere* e il *saper essere*.

Per quanto riguarda l'aspetto più ampio dei piani di studio, HarmoS all'art. 8.1 prevede che «L'armonizzazione dei piani di studio e il coordinamento dei mezzi d'insegnamento sono garantiti a livello delle regioni linguistiche.»

Che cosa significhi questo per l'area linguistica italiana non è espresso chiaramente nel messaggio (cap. 2.2): «Per la Svizzera italiana non sono dati i presupposti per avere un unico piano di studio. Ciò non di meno forme di collaborazione - secondo modalità da definire - con il Cantone dei Grigioni sono state previste nella Convenzione tra i due Cantoni oggetto di apposito messaggio da parte del Consiglio di Stato.»

Sembra quindi, per fortuna, abbandonata l'idea di appoggiarsi al gruppo linguistico francese, ventilata nel «Rapporto esplicativo (16.2.2006)» della CDPE (pag. 3):

Parallelamente, la Conferenza intercantonale dell'istruzione pubblica della Svizzera romana e del Ticino (CIIP) metterà in consultazione il proprio progetto di accordo intercantonale. Questa «convenzione scolastica romana» concerne pure la scuola obbligatoria e costituisce in particolare la base per la realizzazione di compiti che il presente concordato

delega alle conferenze regionali della CDPE, specialmente per l'introduzione del Piano quadro romando (PECARO).

Ci si augura che il Cantone Ticino, pur mantenendo stretti contatti di collaborazione con gli altri cantoni, sfrutti al massimo l'autonomia concessagli da HarmoS per la preparazione del piano di studio.

2.5 I portfolii

I *portfolii* sono previsti da HarmoS art. 9:

I cantoni concordatari provvedono a certificare agli allievi e alle allieve le loro conoscenze e competenze per mezzo di portfolii nazionali o internazionali secondo le raccomandazioni della CDPE.

Il significato principale sembra essere quello che la scuola certifica le conoscenze e le competenze degli allievi per mezzo di questi documenti nazionali e internazionali. In questo senso il messaggio al cap. IV.6 si limita a descrivere il Portfolio Europeo delle lingue, già introdotto nella scuola ticinese.

Nel Rapporto esplicativo (p. 27) si sottolinea però il fatto che «i portfolii documentano il processo d'apprendimento non solo nel contesto formale della scuola, ma anche dell'apprendimento informale (svolto al di fuori dell'ambito scolastico).»

Se appare ragionevole che la scuola tenga conto di quanto appreso negli altri ambiti di vita del bambino, non è chiaro se ciò potrà arrivare a considerare come dati acquisiti competenze così documentate, con il rischio di una scuola *à la carte*. Come questo possa avvenire concretamente e che conseguenze potrà avere sul funzionamento della scuola non è dato ora sapere.

3. DISCUSSIONE COMMISSIONALE

3.1 Introduzione

La Commissione speciale scolastica in data 9 ottobre 2006 aveva già avuto modo di esprimersi sul Concordato HarmoS, a quel momento sottoposto a procedura di consultazione presso i Cantoni.

Nella presa di posizione era stato sottolineato come l'armonizzazione dei sistemi scolastici cantonali era certamente giustificata, in particolare all'interno delle singole aree linguistiche. Questo però non poteva giustificare un livellamento delle strutture e dei contenuti, che non tenesse conto delle singole realtà scolastiche.

La Commissione raccomandava al Consiglio di Stato di operare in modo tale da salvaguardare alcune peculiarità della nostra scuola, a partire dall'accettazione degli allievi di tre anni nella scuola dell'infanzia, alla fissazione della data di compimento dei 4 anni non al 30 giugno, al mantenimento dei 5 anni per il ciclo elementare e di 4 anni per la scuola media, come pure dell'introduzione di standard nazionali che tenessero conto della situazione specifica di ogni regione linguistica.

In effetti il Consiglio di Stato in data 22 novembre 2006 prendeva criticamente posizione sull'avanprogetto di accordo. Il 14 giugno 2007 La CDPE approvava il concordato HarmoS definitivo all'unanimità.

Al momento della presentazione del messaggio n. 6098 la Commissione scolastica prende atto con piacere che i cinque anni della nostra scuola elementare ed i 4 della media sono mantenuti per deroga rispetto al concordato HarmoS e che l'inizio dell'inglese in terza

media è anch'esso mantenuto per ora per deroga. Ciò non esclude che a livello cantonale possano essere valutati degli scenari diversi.

La Commissione ha sentito in data 29 settembre il consigliere di Stato ed il direttore della divisione della scuola e incentrato le proprie discussioni sui punti citati di seguito.

3.2 Quadro generale

Il Consigliere di Stato durante l'audizione ha sottolineato come per il Cantone Ticino l'accettazione di HarmoS costituisca la soluzione migliore rispetto alla caduta e alla conseguente entrata in campo della Confederazione a legiferare in questo ambito ed ha illustrato le deroghe che il Cantone è riuscito ad ottenere.

L'unico punto al quale non è stato dato seguito è quello concernente la data limite di riferimento per l'inizio della scolarità.

Se 10 Cantoni daranno la loro adesione ad HarmoS, partirà il termine di sei anni per adeguare la legislazione scolastica, anche per i Cantoni che aderissero in un secondo tempo (che disporranno quindi di meno di sei anni).

Alla Confederazione restano aperte due vie:

- (1) dichiarare l'obbligatorietà generale di HarmoS, cosa tanto più fattibile quanti più Cantoni vi avranno aderito o
- (2) legiferare, e cita l'art. 62 cpv. 4 Cost. fed.

Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.

La Confederazione, considerando regolato il riconoscimento dei diplomi, legiferebbe negli altri ambiti, per noi delicati, come la durata delle fasi della formazione (cinque anni di scuola elementare più quattro anni di scuola media mantenuti in Ticino per deroga da HarmoS).

Per il nostro Cantone l'adesione ad HarmoS comporterebbe una serie di modifiche della legge sulla scuola, non ancora vagliate nel messaggio del Consiglio di Stato.

La Commissione a maggioranza è favorevole all'adesione, ritenendo che i vantaggi portati da HarmoS superano gli svantaggi e, rispetto al progetto iniziale, molti cambiamenti organizzativi pesanti per il Ticino non ci sono più, poiché al Ticino è stato riconosciuto di essere una zona culturale distinta.

Accettare HarmoS ha una valenza politica chiara: la Costituzione federale è stata modificata per dare la possibilità alla Confederazione di armonizzare il sistema di formazione. In Ticino a livello istituzionale, parte delle competenze decisionali spettano oggi a Comuni e Consorzi scolastici (53% per le Scuole dell'infanzia e elementari, 84% per altre scuole, 27/16% per scuole superiori), concertati dal Dipartimento. HarmoS toglie una parte dell'autonomia a favore di una coordinazione e specialmente a favore della possibilità di poter confrontare l'efficienza dei sistemi scolastici dei diversi cantoni e mirare ad una formazione omogenea in tutto il Paese.

HarmoS rappresenta pure l'occasione per apportare modifiche e migliorare il nostro modello di scuola, anche se nel messaggio non sono state date indicazioni riguardanti l'indirizzo che il Dipartimento intende seguire.

La Commissione, quindi, pur essendo a maggioranza favorevole ad un sì ad HarmoS, esprime una certa delusione nel non trovare nel messaggio attuale alcun cenno su come

si intenderanno adottare le misure e le modifiche legislative dovute ad HarmoS: un sì all'adesione ad HarmoS non va letto quindi come un accettare senza vagliare le modifiche di legge che dovranno essere proposte in un ulteriore messaggio.

3.3 Inizio della scolarità

La Commissione, come già fatto nella legislatura passata, ha approfondito la questione dell'anticipo dalla data di riferimento per la scolarità: con HarmoS l'obbligo scolastico inizierà a quattro anni, età a cui si applicherà la data di riferimento del 31 luglio.

La deroga richiesta dal Cantone di portare al 31.12 la data di riferimento in questo caso non è stata concessa in quanto tutti gli altri Cantoni iniziano l'anno scolastico in agosto.

La Commissione ritiene importante che in Ticino resti immutata la possibilità di iniziare la scuola dell'infanzia a titolo facoltativo a 3 anni, senza la limitazione posta dalla data del 31 luglio, in quanto questa scuola dell'infanzia facoltativa non è condizionata da HarmoS e che - come oggi viene concesso il posticipo dell'inizio della scolarità a ragazzi non ancora maturi - in futuro vi possa essere la possibilità di chiedere l'anticipo sino a sei mesi, per attenuare l'effetto determinato dall'imposizione della data di riferimento del 31 luglio.

3.4 Programmi scolastici e standard

La Commissione auspica che l'elaborazione e l'adozione dei programmi scolastici possano restare di competenza del Cantone (Consiglio di Stato) e non vengano imposti da Berna, per il tramite della CDPE.

Visto che costituiamo una regione linguistica particolare, al massimo si potranno ipotizzare delle aperture con il Grigioni italiano (ad esempio sugli obiettivi della lingua italiana nelle regioni italofone), che comunque non potranno portare a dei programmi unici Ticino/Grigioni, in quanto il Canton Grigioni ha proprie esigenze interne di Cantone plurilingue.

A pag. 11 del messaggio si legge: "L'esistenza di standard formativi, di prove di verifica e di profili di competenza imporrà progressivamente un adattamento dei programmi e delle procedure di valutazione degli allievi a questi strumenti."

La definizione degli standard è quindi molto delicata, poiché indirettamente potrà avere un influsso sui programmi.

La CDPE sta lavorando su quattro ambiti: matematica, scienze naturali, lingua del territorio e lingue straniere, per i quali sono stati costituiti dei gruppi con la collaborazione anche di esperti ticinesi, soprattutto per italiano e matematica e procederà a una consultazione presso le organizzazioni dei docenti, le altre scuole pedagogiche, in vista dell'elaborazione definitiva e dell'approvazione prevista per il 2009.

Gli standard - così come sono stati presentati - costituiscono esigenze minime da inserire nei vari programmi di insegnamento, obiettivi minimi che tutti gli allievi svizzeri dovrebbero perseguire; ogni cantone aggiunge poi altri aspetti, altri obiettivi di tipo culturale, educativo che vanno oltre le singole materie.

Alcuni standard per la matematica, sono stati messi a disposizione della Commissione, che ritiene che gli stessi siano degli indicatori importanti per verificare se i vari sistemi scolastici conseguono o meno gli obiettivi prefissati e sono quindi di sicuro utili dal profilo del monitoraggio del sistema scolastico, ma definiscono solo un livello minimo, di conoscenze che non tocca direttamente l'organizzazione scolastica cantonale e definisce "solo" cosa dovrebbe sapere un bambino a 7, 11 e 14 anni.

La Commissione si aspetta quindi che, nel messaggio nel quale verranno proposte le modifiche legislative, questo tema venga approfondito in modo idoneo e si possa trovare un

sistema di complemento cantonale agli standard federali, che permetta di mirare al miglioramento e non all'appiattimento del sistema formativo.

3.5 Offerta parascolastica

La Commissione ha sottolineato come nel messaggio non vi sia indicazione alcuna relativa all'offerta parascolastica, toccata invece da HarmoS.

In particolare ci si riferisce all'art. 4 cpv. 4 («Per quanto riguarda gli immigrati, i cantoni assicurano il loro sostegno, per gli aspetti organizzativi, ai corsi di lingua e di cultura dei paesi d'origine (LCO) predisposti, nel rispetto della neutralità religiosa e politica, dai paesi di provenienza e dalle diverse comunità linguistiche.») e come pure al passaggio del messaggio a pagina 13:

«Per quanto riguarda mense e doposcuola, la loro progressiva diffusione non risponde tanto all'adesione ad HarmoS quanto a soddisfare le necessità espresse dalle famiglie. L'introduzione di questi servizi non è in ogni caso obbligatoria, ma va valutata caso per caso secondo necessità...»

La realtà è che purtroppo l'istituzione di buona parte di questi servizi è lasciata alla buona volontà e alle risorse finanziarie dei singoli comuni, con le conseguenti disparità tra le diverse situazioni locali.

L'auspicio della Commissione è che anche su di questo tema vi siano delle indicazioni di indirizzo del Dipartimento nel messaggio che seguirà.

4. CONCLUSIONI

La maggioranza della Commissione scolastica vede nell'adesione del Canton Ticino al concordato HarmoS un'opportunità per la scuola svizzera e quindi anche quella ticinese, che permetterà di avvicinare i diversi sistemi scolastici e porre le basi per rispondere alle mutate esigenze della società.

Grazie al riconoscimento della specificità geografica e culturale del nostro Cantone la CEDP ha riconosciuto diverse eccezioni nell'applicazione di HarmoS in Ticino, per cui l'adesione al Concordato risulta di sicuro più vantaggiosa che non l'imposizione di normative federali per il tramite della Confederazione, che più difficilmente potrebbero tener conto della specificità del nostro Cantone e che verrebbero imposte nel caso in cui il concordato non potesse essere messo in vigore. Anche per la questione degli standard si confida che si possa trovare un sistema di complemento cantonale a quello federale.

La maggioranza della Commissione invita quindi il Gran Consiglio ad aderire al decreto legislativo annesso al messaggio n. 6098 così come formulato nello stesso ed invita il Consiglio di Stato a voler utilizzare l'occasione - determinata dalla revisione delle leggi che seguirà - quale opportunità per una revisione non solo tecnica ma anche di contenuti, principi ed obiettivi dell'intero sistema scolastico ticinese.

Per la maggioranza della Commissione speciale scolastica:

Carlo Lepori e Monica Duca Widmer, relatori
Bagutti - Boneff - Bordogna - Cavalli -
Franscella - Ghisletta R. - Giudici - Mariolini -
Pagani - Pellanda - Polli